

ART. 25 NORME DI TUTELA DEL LAGO TRASIMENO

1. Il PRG strutturale riporta l'Area Naturale Protetta del Parco del Lago Trasimeno come definita dalla L.R. 9/1995.
2. Nelle more di predisposizione del Piano dell'Area Naturale Protetta, fermo restando le disposizioni dettate dal PS2 per l'ambito B zona B3, le disposizioni dell'art. 19 delle N.T.A. del PS2 e quelle dettate dalle DGR 25 giugno 2003 n. 918 e DGR 7 maggio 2015 n. 598, integrata con la DGR 9 novembre 2015 n. 1311 punto L), l'area di cui al comma 1 è suddivisa in fascia territoriale 1, fascia territoriale 2 e fascia territoriale 3, di cui alle tavole grafiche allegate. Tutti gli interventi ammissibili nelle precitate tre fasce sono subordinati al conseguimento della favorevole valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
3. Nelle fasce territoriali 1, 2 e 3 è vietato:
 - frazionare i terreni qualora il frazionamento possa configurare la realizzazione di interventi previsti e sanzionabili ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
 - costruire, ad uso privato, scogliere, pontili, darsene, spiagge, piazzole, parcheggi e depositi di materiali di scarico o simili.

4. Nella fascia territoriale 1 di filtro tra la strada provinciale e le rive del lago sono escluse nuove piantumazioni arboree e arbustive, se non attività connesse con progetti aventi scopo di conservazione della natura e/o ricostituzione e miglioramento di habitat comunitari e/o miglioramento della connettività ecologica in aree interessate da opere e interventi di interesse pubblico. Può essere mantenuta la vegetazione di alto e medio fusto esistente riconducibile ad essenze vegetali autoctone e quella che risulta ormai consolidata tale da caratterizzare il paesaggio e da costituire habitat faunistico e connettività. In particolare vanno preservati gli alberi da frutto, tutte le coltivazioni, gli esemplari singoli di olivo e gli esemplari di conifere presenti.

La destinazione d'uso dei terreni è volta a favorire la permanenza e/o la realizzazione di prati, giardini, orti privati, a ridotto impatto ambientale, privi di qualsiasi infrastruttura edilizia e senza alterazione della quota altimetrica dei terreni, salva la possibilità di realizzare opere di manutenzione idraulica ed idrogeologica previo parere favorevole della Provincia per gli aspetti idraulici.

Le siepi esistenti di specie vegetazionali dovranno essere mantenute ad altezza non superiore a ml 1,20 dalla quota del terreno.

E' consentito il mantenimento delle recinzioni dei terreni purché autorizzate o realizzate in sede di esecuzione della pista ciclabile, escludendo la installazione di teli ombreggianti o pannellature di qualsiasi tipo costituenti barriera tra la strada provinciale e il lago.

E' consentita l'eliminazione della vegetazione spontanea in prossimità del fragmiteto.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico infrastrutturali viarie e tecnologiche. Gli impianti tecnologici a rete dovranno risultare completamente interrati. E' consentita la realizzazione di manufatti per impianti tecnologici fuori terra esclusivamente per l'allacciamento alla rete elettrica aventi superficie di mq 0, 50 e altezza di m 1,00.

Ogni modificazione dello stato dei luoghi sia con riguardo agli aspetti vegetazionali (con riferimento alle specie di alto o medio fusto), sia a quelli idraulici e idrogeologici è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, in quanto comportante alterazione permanente dello stato dei luoghi e a relativo titolo abilitativo edilizio in relazione al tipo di intervento richiesto, previa valutazione di incidenza ambientale.

5. Nella fascia territoriale 2 è consentita la pratica agricola.

E' inoltre consentita:

- la demolizione dell'ex depuratore di M del Lago e di S. Arcangelo, nonché l'eliminazione della vegetazione spontanea sorta in prossimità del fragmiteto;

- la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico riconducibili ad opere viarie e/o tecnologiche. Gli impianti tecnologici a rete dovranno risultare completamente interrati. E' consentita la realizzazione di manufatti per impianti tecnologici fuori terra esclusivamente per l'allacciamento alla rete elettrica aventi superficie di mq 0, 50 e altezza di m 1,00

- la sistemazione e manutenzione dei terreni ai fini agrari ed idraulici previo parere della Provincia per gli aspetti idraulici.

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 in ordine al mantenimento della vegetazione esistente è vietata:

- la realizzazione di siepi e l'impianto di alberature di medio ed alto fusto se non attività connesse con progetti aventi scopo di conservazione della natura e/o ricostituzione e miglioramento di habitat comunitari e/o miglioramento della connettività ecologica in aree interessate da opere e interventi di interesse pubblico;

- la realizzazione di opere edilizie ivi comprese le recinzioni ancorché realizzate con teli ombreggianti o pannellature di qualsiasi tipo costituenti barriera tra la strada provinciale e il lago.

Gli interventi ammessi sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e relativo titolo abilitativo edilizio, previa valutazione di incidenza ambientale.

6. Nella fascia territoriale 3, fatto salvo quanto già disposto al comma 4 in ordine al mantenimento della vegetazione esistente, è inoltre consentita:

a) la manutenzione ordinaria e la pulitura della fascia di terreno interposta tra la passeggiata pedonale /ciclabile ed il lago, anche con l'eliminazione della vegetazione spontanea, delle siepi, dei rovi, degli arbusti e delle piante di medio fusto infestanti, senza ridurre il fragmiteto, nonché la potatura periodica delle piante di alto e medio fusto;

b) la manutenzione ordinaria della sede viaria della pista esistente mediante ricarico, spandimento e compattazione di materiale arido di cava e ghiaia, nonché la riqualificazione e il miglioramento del percorso stesso, mediante l'installazione di panchine per la sosta, cestini per la raccolta dei rifiuti, segnaletica e tabellazione direzionale e turistica, oltre all'installazione di sorgenti illuminanti a basso impatto ambientale, il tutto utilizzando tipologie e qualità di materiali consoni all'ambiente ed alla qualità naturalistica del sito;

c) l'attività di pulitura e manutenzione dell'area boscata posta tra la suddetta pista, la strada provinciale e il centro storico di Monte del Lago, nonché della parte boscata posta tra la stessa pista e il lago, mediante taglio e potatura di arbusti, sfalcio, eliminazione di vegetazione secca e il diradamento di quella asfittica, al fine di mantenere il terreno in condizioni tali da garantire la sicurezza da incendi e rischi di natura igienico-sanitaria. Dovrà essere garantita la funzionalità dei drenaggi dei terreni, la raccolta e regimazione delle acque superficiali, con opere di ingegneria naturalistica, quali fossetti e canalette di guardia in terre, opere di sostegno di terreno in materiale legnoso e piccole arginature in terra;

d) la riqualificazione delle opere edilizie esistenti legittimate e delle opere di recinzione e delimitazione delle attività esistenti, al fine di migliorarne l'inserimento ambientale e paesaggistico, nonché la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico riconducibili a opere viarie e tecnologiche;

e) la sistemazione idraulica delle parti spondali mediante sistemazione delle scogliere in pietrame naturale esistenti;

f) la riqualificazione, anche con spostamento del sedime dell'edificio dell'impianto di sollevamento di reflui esistenti a lato della pista ciclo pedonale;

g) l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture del pontile ivi compresi gli impianti tecnologici e di arredo.

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 in ordine al mantenimento della vegetazione esistente è vietata:

a) la realizzazione di siepi e l'impianto di alberature di medio ed alto fusto se non attività connesse con progetti aventi scopo di conservazione della natura e/o ricostituzione e miglioramento di habitat comunitari e/o miglioramento della connettività ecologica in aree interessate da opere e interventi di interesse pubblico;

b) la realizzazione di opere edilizie, ivi comprese le recinzioni, fatte salve le opere di delimitazione delle attività esistenti e delle aree pubbliche per parcheggio e verde da effettuare con materiale ecocompatibile.